



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

Ufficio VIII – A.T. di Lodi e attività contabili, contrattuali e convenzionali a livello regionale

Piazzale Forni, 1 – 26900 Lodi - Codice Ipa: m_pi

IL DIRIGENTE

VISTO il Testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, approvato con il decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297;

VISTA la legge 124/1999, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico;

VISTO il decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, che introduce modificazioni all'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, e all'articolo 1, comma 107, della Legge 13 luglio 2015, n. 107, volte all'introduzione di graduatorie provinciali per l'assegnazione di contratti a tempo determinato su posti di supplenza annuale o sino al termine delle attività didattiche;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41 e, in particolare, l'articolo 2, comma 4-ter, come modificato dall'articolo 19, comma 3-bis, del decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4, il quale prevede che "La valutazione delle istanze per la costituzione delle graduatorie di cui al comma 6-bis dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, è effettuata dagli uffici scolastici territoriali, che possono a tal fine avvalersi delle istituzioni scolastiche della provincia di riferimento per attività di supporto alla valutazione di istanze afferenti a distinti posti o classi di concorso, ferma restando l'approvazione di dette graduatorie da parte dell'ufficio scolastico provinciale territoriale competente";

VISTA l'ordinanza ministeriale n. 60 del 10 luglio 2020 con la quale il Ministro dell'istruzione disciplina, in prima applicazione e per il biennio relativo agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, la costituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e delle graduatorie di istituto su posto comune e di sostegno del personale docente ed educativo nelle istituzioni scolastiche statali;

CONSIDERATA la nota ministeriale prot. n. 1588 dell'11/09/2020, avente per oggetto "Chiarimenti in merito all'Ordinanza 10 luglio 2020, n. 60. Attività di convalida delle graduatorie provinciali per le supplenze. Produzione delle Graduatorie di istituto";

VISTA l'Ordinanza Ministeriale n. 112 del 6 maggio 2022 con la quale il Ministro dell'istruzione disciplina, per il biennio relativo agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, l'aggiornamento, il trasferimento e il nuovo inserimento nelle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e nelle graduatorie di istituto su posto comune e di sostegno, nonché l'attribuzione degli incarichi a tempo determinato del personale docente nelle istituzioni scolastiche statali, su posto comune e di sostegno, e del personale educativo, tenuto altresì conto di quanto previsto all'articolo 4, commi 6 e 8, della legge 3 maggio 1999, n. 124;

VISTO il proprio decreto prot. n. 353 del 15 giugno 2022 con il quale sono state individuate le istituzioni scolastiche a supporto delle attività di valutazione delle istanze di inserimento nelle graduatorie provinciali delle supplenze per le specifiche classi di concorso;

VISTA la nota AOODGPER n. 28597 del 29 luglio 2022, avente ad oggetto "Anno scolastico 2022/2023 – Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A.";



Ministero dell'istruzione e del merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

Ufficio VIII – A.T. di Lodi e attività contabili, contrattuali e
convenzionali a livello regionale

Piazzale Forni, 1 – 26900 Lodi - Codice Ipa: m_pi

VISTO il proprio decreto prot. n. 408 del 3 agosto 2022 con il quale sono state pubblicate le graduatorie provinciali per le supplenze della provincia di Lodi di cui alla citata Ordinanza Ministeriale n. 112/2022, valide per il biennio 2022-2024;

VISTO il proprio decreto prot. n. 444 del 9 settembre 2022 con il quale le graduatorie provinciali per le supplenze biennio 2022-2024 sono state ripubblicate;

PRESO ATTO delle proposte d'esclusione ricevute delle Istituzioni Scolastiche che hanno operato le verifiche previste dall'articolo 8 dell'O.M. 112/2022;

VISTO in particolare l'articolo 7 dell'ordinanza ministeriale n. 112/2022, il quale prevede al comma 8 che "l'aspirante che non è in possesso del relativo titolo di accesso richiesto a norma della presente ordinanza è escluso dalle relative graduatorie" e al comma 9 che "fatte salve le responsabilità di carattere penale, è escluso dalle graduatorie, per tutto il periodo della loro vigenza, l'aspirante di cui siano accertate, nella compilazione del modulo di domanda, dichiarazioni mendaci";

DECRETA

per quanto espresso in premessa, i seguenti aspiranti sono esclusi dalle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) della provincia di Lodi e dalle relative Graduatorie d'Istituto (GI), valide per il biennio 2022-2023 e 2023-2024 per mancanza del titolo di accesso previsto dall'articolo 3, comma 9, dell'Ordinanza Ministeriale n. 112 del 6 maggio 2022.

Nominativo	Classe di concorso	Fascia	Motivazione
Cairo Paolo	A050	II	Mancanza titolo di accesso
Cazzola Emanuele	EEEE	II	Mancanza titolo di accesso
Colombi Luigi	ADSS	II	Mancanza tre annualità di insegnamento su sostegno nel relativo grado
Consoli Francesca	B021	II	Mancanza titolo di accesso
Martini Antonio	A063	II	Mancanza titolo di accesso
Moretti Sabrina	A023	II	Mancanza titolo di accesso
Nardi Giorgia	B016	II	Mancanza titolo di accesso



Ministero dell'istruzione e del merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

Ufficio VIII – A.T. di Lodi e attività contabili, contrattuali e
convenzionali a livello regionale

Piazzale Forni, 1 – 26900 Lodi - Codice Ipa: m_pi

Nominativo	Classe di concorso	Fascia	Motivazione
Reut Ekaterina	A053	II	Mancanza titolo di accesso
Rutigliani Rossella	A022	II	Mancanza titolo di accesso
Sanginetto Costantino Maria	A020 - A026	II	Mancanza titolo di accesso
Scalise Vincenzo	B021	II	Mancanza titolo di accesso
Tondini Rossi Maria Grazia	A018	II	Mancanza titolo di accesso
Veschi Valentina	A022	II	Mancanza titolo di accesso
Zuccari Andrea	A26 - A028 - A060	II	Mancanza titolo di accesso

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla pubblicazione

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO VIII
Marco FASSINO

Ufficio VIII – dirigente Marco Fassino/av